



COMUNE DI CANICATTINI BAGNI
Provincia di Siracusa

Settore primo - Area amministrativa
U. O.: SETT. 1^a - SERVIZI INFORMATICI

COPIA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro interno di settore		Registro generale	
N. 232	Data: 13-04-2022	N. 520	Data: 14-04-2022

Oggetto:	Conferimento di Incarico di Responsabile per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 37 del RGD 679/2016 (RPD - DPO) per il Comune di Canicattini Bagni alla Globalsystem s.p.a. di Milano.
-----------------	--

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 55 comma 5 L. 142/90, recepito con L.R. 48/91)
BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2022

Cap.: 600 Art.: Imp.: 295 Sub-Imp.: Esercizio: C Data: 13-04-2022

Visto per la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
(dato non implementato se il visto non è dovuto)

li 14-04-2022

IL RESP.LE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. **MAGLIOCCO DANIELA LAURA**

LOTTO CIG: Z6B360288D

Il Capo del Settore primo - Area amministrativa

PREMESSO che dal 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 c.d. GDPR (General Data Protection Regulation), che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati.

CONSIDERATO che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il “principio di accountability” (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta - o anche in formato elettronico – deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che, su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo.

DATO ATTO che le Pubbliche Amministrazioni:

- dal 25 maggio 2018 sono obbligate ad applicare le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
- avranno l'obbligo di trattare i dati secondo il principio della “Privacy By Design”, considerando le tematiche relative alla protezione dei dati, sin dalla fase di progettazione dei sistemi che permettono il trattamento dei dati personali;
- avranno l'obbligo di trattare i dati secondo il principio della “Privacy By Default”, attivando meccanismi per garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento e che, in particolare, la quantità dei dati raccolti e la durata della loro conservazione non vadano oltre il minimo necessario per le finalità perseguite;
- hanno l'obbligo di nominare un Data Protection Officer, detto anche Responsabile della Protezione dei dati DPO/RPD, ai sensi dell'art.39 del Regolamento UE 2016/679;
- devono documentare tutti i trattamenti di dati personali effettuati, precisando per ciascuno di essi l'origine e la natura dei dati, le categorie di interessati, le modalità e le finalità di trattamento, i tempi di conservazione, nonché eventuali comunicazioni a soggetti terzi o diffusioni;
- devono revisionare le informative agli interessati, i moduli di consenso, le nomine a responsabile del trattamento, a incaricato del trattamento, le clausole per il “trattamento dei dati personali” nei contratti con i fornitori o dipendenti e pianificarne l'adozione;
- devono definire un piano di conformità alle disposizioni – compliance – che comprenda le valutazioni di impatto - DPIA, la revisione dei piani di audit, delle procedure e delle policy nonché piani di formazione;
- devono mettere in atto, riesaminare ed aggiornare adeguate misure tecniche ed organizzative, per garantire e dimostrare che le operazioni di trattamento vengono effettuate in conformità alla nuova disciplina – accountability;
- devono revisionare i presupposti normativi sui quali si fondano i trattamenti dei dati personali e registrarli;
- devono definire le procedure per la rilevazione, segnalazione e indagine di violazioni di sicurezza - Data Breach (violazioni di dati personali) - entro 72 ore dalla conoscenza dell'evento;
- devono valutare l'adozione di procedure di pseudonimizzazione dei dati e l'uso della crittografia, principio per cui le informazioni di profilazione debbano essere conservate in una forma che impedisce l'identificazione dell'utente.

CONSIDERATO, inoltre, che detto Regolamento ha rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e pubbliche amministrazioni prevedendo, in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, che le sanzioni, per le Pubbliche Amministrazioni, possono arrivare fino a 20 milioni di euro (art. 83).

ACCERTATO che tali obblighi di documentazione delle misure di sicurezza risultano analoghi a quelli previsti dal documento programmatico sulla sicurezza (DPS) - di cui al D.Lgs. 196/2003 - abrogato dal Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012, convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012.

TENUTO CONTO, inoltre, che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha disciplinato la nuova figura del “Data Protection Officer” (DPO), responsabile della protezione dei dati personali - che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di nominare al proprio interno ovvero mediante ricorso a soggetti esterni all’Ente, in base ad un contratto di servizi - con il compito di consulenza e verifica sugli adempimenti in materia di privacy.

VERIFICATO che tra il personale interno del Comune di Canicattini Bagni non è presente personale con le professionalità necessarie a ricoprire il ruolo del DPO che, ai sensi dell’art. 37 del GDPR, deve essere dotato della “conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere ai compiti di cui all’art. 39” del medesimo GDPR.

RAVVISATA pertanto la necessità di far fronte ai richiamati adempimenti attraverso il supporto di un soggetto qualificato esterno, con l’utilizzo di applicativi che ottimizzino l’adozione di misure adeguate per la protezione dei dati personali.

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18-4-2016, n. 50 (Nuovo Codice dei contratti pubblici), il quale dispone che “*prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*”.

DATO ATTO che la presente costituisce determinazione a contrarre e che il fine, l’oggetto, il valore e la durata del contratto nonché le modalità di scelta del contraente sono sufficientemente delineati nel corpo del presente provvedimento.

VISTO l’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, ad oggetto: “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti” che fissa a euro 209.000 la soglia per gli appalti pubblici di forniture, servizi aggiudicati da amministrazioni e stabilisce che il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull’importo totale pagabile, al netto dell’IVA, valutato dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.

RICHIAMATO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 che contiene la disciplina dei contratti sotto-soglia comunitaria, disponendo in particolare, al comma 1, che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario avvengano nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, comma 1, e cioè economicità; efficacia; imparzialità; parità di trattamento; trasparenza; proporzionalità, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

VISTO il successivo comma 2 dell’art. 36, che ha previsto in via transitoria, l’affidamento diretto per le forniture fino a 40.000 euro.

VISTA l’urgenza di procedere all’individuazione immediata dell’operatore economico cui affidare il servizio di che trattasi.

RITENUTO pertanto necessario procedere con affidamento diretto, senza esperire indagine di mercato e comparazione di offerte, trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro.

RILEVATO inoltre:

1. che in base alle disposizioni di cui all’art. 1 comma 450 della legge 27-12-2006 n. 296 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 1.000,00 euro sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
2. che con il comma 130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) è stato modificato l’articolo 1, comma 450 della suddetta legge 296/2006, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro.

RITENUTO pertanto che, in presenza di una spesa inferiore a cinquemila euro, si possa procedere mediante ricorso al mercato libero.

VISTO il preventivo di spesa acquisito dalla Globalsystem s.p.a. di Milano, prot. n. 5640 del 12-4-2022, che offre il prezzo di 3.520,00 oltre Iva per la fornitura del servizio di che trattasi, per il periodo 1-5-2022/30-4-2023, secondo le specifiche di cui all’allegata proposta.

RILEVATO che, ai fini di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., trattandosi di un servizio di natura intellettuale, non si ravvisa l’esistenza di interferenze e i costi della sicurezza sono pari a zero.

VISTO il DURC INAIL_32106594 del 17-3-2022, acquisito da questo ufficio, da cui risulta che la ditta è in regola con i versamenti nei confronti degli Istituti Assicurativi (INPS e INAIL).

RITENUTO di affidare la fornitura in parola alla società sopra citata, per il prezzo dalla stessa offerto, ritenuto congruo e in linea con le offerte del mercato, confrontate per il tramite di ricerche sul MEPA.

VISTA la deliberazione consiliare n.8 del 20/04/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennio 2021/2023.

VISTA la deliberazione di G.C. n. 44 del 30/4/2021, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2021/2023, con assegnazione ai Capi- settore incaricati di posizione organizzativa.

CONSIDERATO che la spesa per il presente intervento trova copertura al cap. 600, cod. 1 01.11-1.03.02.19.001, del bilancio provvisorio 2022.

VISTO il Decreto sindacale di conferma dell'incarico di dirigente del settore primo, n. 8 del 10 maggio 2021, che legittima la competenza della sottoscritta all'adozione del presente provvedimento di natura gestionale.

DETERMINA

DI CONSIDERARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI AFFIDARE alla Globalsystem s.p.a. di Milano il servizio meglio descritto in narrativa e nell'allegata proposta, per il periodo 1-5-2022/30-4-2023, per il prezzo dalla stessa offerto, pari a € 3.520,00 oltre Iva al 22%.

DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 4.294,40 al cap. 600, cod. 1 01.11-1.03.02.19.001, del bilancio provvisorio 2022, giusta impegno che si assume con il presente atto.

DI DARE ATTO ai superiori fini, ai sensi dell'art. 163, commi 1 e 2 del TUEL, come modificato e integrato dai DD.Lgss 118/2011 e 126/2014, che trattasi di spesa necessaria per assicurare l'attuazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

DI STABILIRE che alla liquidazione del superiore corrispettivo si provvederà con successivi atti della scrivente, previa verifica della regolarità della fornitura.

DI DARE ATTO infine:

- a) che il presente provvedimento, per le caratteristiche che riassume, deve essere considerato anche quale determinazione a contrattare prevista dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- b) che il relativo contratto, essendo l'affidamento di importo non superiore a 40.000 euro, verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite PEC, ai sensi del comma 14 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016.

Il presente atto:

- sarà pubblicato all'Albo pretorio comunale, ai sensi dell'art. 35, comma 6, del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- viene trasmesso - se comportante impegno di spesa o diminuzione di entrate - al responsabile del servizio finanziario, per il visto di cui all'art. 55, comma 5, della legge 142/90, come recepito con l'art. 1 della L.R. n. 48/91.

Annotazioni:

- Si attesta che in relazione al presente provvedimento sono assenti conflitti di interesse da parte dei firmatari, ai sensi dell'art. 6/bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e del vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Canicattini Bagni.
- La data di emanazione dell'atto, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 16-12-2008 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, coincide con la data di apposizione del numero di registro generale.

L'Istruttore Responsabile
F.to

Il Capo del Settore primo - Area amministrativa

F.to Dott.ssa Adriana Greco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN ATTI

Canicattini Bagni, _____

Il Vice Segretario comunale

Dott.ssa Adriana Greco